

(A.C. 4233-B – Sezione 13)

ARTICOLO 27 ED ANNESSA TABELLA D
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO VII

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ART. 27.

*(Sostituzione dei militari di leva del Corpo
delle capitanerie di porto).*

1. Al fine di completare la sostituzione
dei militari in servizio obbligatorio di leva
è attivato, nel triennio 2004-2006, un pro-

gramma per il reclutamento di 2.575 vo-
lontari di truppa del Corpo delle capita-
nerie di porto.

2. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006 le consistenze dei volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono
stabilite dalla tabella D allegata alla pre-
sente legge.

3. A decorrere dalla data del 31 di-
cembre 2006 le dotazioni organiche dei
volontari di truppa del Corpo delle capi-
tanerie di porto, di cui agli articoli 2 e 7
del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, sono così rideterminate:

a) 3.500 volontari di truppa in ser-
vizio permanente;

b) 1.775 volontari in ferma ovvero in
rafferma.

Tabella D
(v. articolo 27, comma 2)

**CONSISTENZE DEI VOLONTARI DI TRUPPA DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

ANNO	SERVIZIO PERMANENTE	FERMA BREVE E PREFISSATA QUADRIENNALE E IN RAFFERMA	FERMA PREFISSATA DI UN ANNO
2004	1.355	1.420	0
2005	2.245	1.300	1.730
2006	3.500	1.215	560

(A.C. 4233-B – Sezione 14)

ARTICOLO 28 ED ANNESSA TABELLA E
DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 28.

*(Consistenze dei volontari di truppa del
Corpo delle capitanerie di porto).*

1. A decorrere dall'anno 2007 e fino al
31 dicembre 2015, ferme restando le do-

dotazioni organiche complessive di cui al-
l'articolo 27, comma 3, le consistenze di
ciascuna categoria di volontari di truppa
del Corpo delle capitanerie di porto sono
annualmente determinate con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'economia e delle finanze e per la
funzione pubblica, secondo un andamento
coerente con l'evoluzione degli oneri pre-
visti, per l'anno di riferimento, dalla ta-
bella E allegata alla presente legge. Le
eventuali carenze in una delle categorie di
volontari possono essere devolute, senza
ampliare i rispettivi organici, in aumento

delle consistenze delle altre categorie del medesimo Corpo, entro i limiti delle risorse finanziarie previste dalla tabella E per l'anno di riferimento.

2. Al fine di compensare il personale in formazione non impiegabile in attività operative, a decorrere dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2015, in aggiunta alle consistenze stabilite, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella D allegata alla presente legge e, per gli anni successivi, dal decreto

di cui al comma 1, è computato un contingente di volontari in ferma prefissata di un anno del Corpo delle capitanerie di porto, nelle misure di seguito indicate:

- a) 200 unità nell'anno 2005;
- b) 235 unità negli anni 2006 e 2007;
- c) 5 unità in ciascuno degli anni dal 2008 al 2015.

Tabella E
(v. articolo 28, comma 1)

**ONERI FINANZIARI RELATIVI AL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO**

ANNO	ONERI
2004	169.119,36
2005	48.287.301,26
2006	76.476.030,64
2007	76.437.689,08
2008	76.404.162,91
2009	75.993.137,67
2010	75.188.592,32
2011	75.106.850,08
2012	75.022.475,62
2013	74.943.322,41
2014	74.867.621,25
2015	74.787.401,19
2016 (regime)	74.703.881,29

(A.C. 4233-B – Sezione 15)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 29.

*(Trattamento economico dei volontari in
ferma del Corpo delle capitanerie di porto).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 8.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, ai volontari di truppa in rafferma biennale del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 2.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 15, comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai volontari in ferma breve del Corpo delle capitanerie di porto trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.

(A.C. 4233-B – Sezione 16)**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 31.

(Relazione al Parlamento).

1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa ».

(A.C. 4233-B – Sezione 17)**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 32.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, escluse le disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo VII, è autorizzata la spesa di euro 169.119 per l'anno 2004, di euro 48.287.301 per l'anno 2005 e di euro 76.476.031 a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4233-B - Sezione 18)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

con la sospensione del servizio obbligatorio di leva muta radicalmente il quadro giuridico di riferimento per la prestazione del servizio e la composizione sociale e territoriale delle nostre Forze armate;

il reclutamento dei volontari avviene in maniera assolutamente prevalente nelle regioni del Centro-Sud mentre la maggior parte degli enti e reparti delle Forze armate sono ancora collocati nelle regioni del Nord e Nord-Est in continuità con quella linea strategica, ormai superata, che veniva definita della « soglia di Gorizia »;

sulle condizioni di lavoro e di vita dei volontari pesa moltissimo il dover prestare servizio in località molto distanti da quella di residenza e questo flusso di emigrazione forzata ha effetti negativi sulle stesse comunità del Centro-Sud e origina un pendolarismo molto faticoso,

impegna il Governo

ad adottare misure che consentano nel tempo una ridislocazione significativa di enti e reparti nelle regioni del Centro-Sud, con particolare riguardo a quegli ambiti territoriali dove tale presenza è minima o nulla.

9/4233-B/1 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Molinari, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

con la sospensione del servizio obbligatorio di leva muta radicalmente il quadro giuridico di riferimento per la prestazione del servizio civile, non più collegato alla obiezione di coscienza, e vengono sostanzialmente a modificarsi gli orientamenti in base ai quali esercitare la scelta del servizio civile;

diviene necessario, in tale situazione, sostenere il servizio volontariamente prestato nel Servizio civile nazionale, disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, con misure adeguate,

impegna il Governo

ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune iniziative normative volte a:

a) prevedere i criteri e le modalità di accesso a benefici non economici utili a valorizzare il servizio prestato;

9/4233-B/2 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ruzzante Pisa, Pinotti, Molinari, Santino Adamo Loddo, Minniti, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Luongo, Rotundo, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione delle norme sulla sospensione anticipata del servizio di leva muta radicalmente la composizione delle Forze armate, che dal 1° gennaio dell'anno prossimo saranno totalmente costituite da volontari;

il tipo di rapporto d'impiego e di servizio cambia profondamente e rende necessaria una serie di attenzioni verso il personale di truppa e il resto dei quadri per metterlo in condizioni di esercitare la scelta del volontariato, potendola considerare conciliabile nel tempo con le esigenze familiari e parentali,

impegna il Governo

a valutare la presenza presso il proprio domicilio familiare di quei militari che hanno almeno un figlio di età non superiore ai tre anni, senza oneri per l'amministrazione, nell'ente più vicino alla residenza familiare anche per periodi non inferiori a tre mesi e reiterabili fino al sussistere del requisito anagrafico della prole, compatibilmente con le esigenze di servizio.

9/4233-B/3 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pinotti, Ruzzante, Molinari, Pisa, Minniti, Angioni, Lumia. Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione del disegno di legge in esame, vengono sospese le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005;

nel corso della discussione parlamentare, il Governo si è impegnato a ritenere dispensati dalla prestazione del servizio di leva i nati antecedentemente al 1985 la cui chiamata è rinviata per motivi di studio o di accertamento dell'idoneità fisica;

restano, in ultima analisi, assoggettati alla chiamata di leva giovani che hanno già intrapreso o stanno per intraprendere attività lavorative, non tutte comprese nelle forme giuridiche per le quali è già prevista la dispensa,

impegna il Governo

valutare la possibilità di ampliare la possibilità di concedere la dispensa a coloro che ne facciano richiesta comunque motivata da esigenze di lavoro o di studio.

9/4233-B/4 Minniti, Ruzzante, Molinari, Pinotti, Pisa, Angioni, Lumia. Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, De Brasi, Ruggieri, Bellini, Rosiello, Borrelli.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione delle norme sulla sospensione anticipata del servizio di leva, muta radicalmente la composizione delle Forze armate, che dal 1° gennaio dell'anno prossimo saranno totalmente costituite da volontari;

il tipo di rapporto d'impiego e di servizio cambia profondamente e rende necessaria una serie di attenzioni verso il personale di truppa per metterlo in condizioni di esercitare la scelta del volontariato potendola considerare anche come investimento utile per collocare in altri settori le proprie competenze,

impegna il Governo

a promuovere ogni iniziativa utile a favorire la possibilità per i volontari di truppa di continuare gli studi in condizioni agevolate, prevedendo in particolare, per il completamento del ciclo dell'obbligo scolastico, la promozione di convenzioni stipulate con gli istituti scolastici presenti sul territorio nell'ambito della loro autonomia, tali da permettere ai volontari la frequenza alle lezioni, conciliandola con le esigenze di servizio.

9/4233-B/5 (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pisa, Ruzzante, Molinari, Pinotti, Minniti, Angioni, Lumia. Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

in sede di approvazione della sospensione anticipata del servizio di leva sono state dettate norme per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno tendenti a garantire un profilo di idoneità indispensabile a personale militare che può essere impiegato su teatri operativi decisamente impegnativi;

in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera g), del disegno di legge subordina l'idoneità all'arruolamento all'esito negativo degli accertamenti diagnostici relativi all'abuso di alcool, all'uso anche saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti e all'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

il comma 5 dell'articolo 24 del disegno di legge in esame concede a ciascuna Forza armata, in via temporanea, e cioè sino all'adeguamento del regolamento di cui al decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114, la potestà di regolamentare nello stesso decreto di arruolamento la materia relativa all'accertamento dell'idoneità fisico-psico-attitudinale,

impegna il Governo

ad evitare in ogni modo che in sede regolamentare possano sussistere dubbi di interpretazione o aree temporali di mancata o inadeguata applicazione di quando disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera g).

9/4233-B/6 Angioni, Ruzzante, Molinari, Pinotti, Pisa, Minniti, Lumía, Luongo, Rotundo, Santino Adamo Loddo, Tanoni, Ruggieri.

La Camera,

considerato che:

la sospensione anticipata del servizio di leva obbligatorio chiude un ciclo storico che ha visto milioni di italiani prestare servizio nelle Forze armate nelle situazioni più disparate con spirito di sacrificio e alto senso dello Stato;

tenuto conto che:

appare doveroso rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che in questo modo hanno contribuito in prima persona corrispondendo ad un preciso dovere costituzionale che la Carta fondativa della Repubblica definisce « sacro »;

tenuto conto che:

è altrettanto doveroso in questo momento non dimenticare quanti in servizio di leva o di carriera si sono infortunati o addirittura sono deceduti durante il servizio e dare loro un segno di tangibile attenzione come si intende fare con il disegno di legge unificato « recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio » in fase di discussione da anni presso la Commissione difesa;

considerato che:

nel merito di tale norme c'è una assoluta condivisione da parte di tutte le forze politiche e che l'unico elemento ostativo è al momento la mancanza di una copertura finanziaria che viene da tempo rinviata;

impegna il Governo

a valutare la possibilità che in sede di formalizzazione delle decisioni da assumere in materia di programmazione economica e finanziaria sia previsto un adeguato stanziamento alle norme indicate in premessa.

9/4233-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Luongo, Ruzzante, Molinari, Minniti, Pinotti, Pisa, Santino Loddo, Tanoni, Angioni, De Brasi, Lumia, Rotundo.

La Camera,

preso atto che con la sospensione anticipata del servizio di leva andrà a ridursi conseguentemente anche il numero dei giovani che optavano per il servizio civile;

che molti enti ed associazioni hanno in corso convenzioni con il Ministero al fine di utilizzare per i propri servizi istituzionali giovani obbiettori;

che dal punto operativo si creeranno forti difficoltà per questi enti, impossibilitati a volte a svolgere i propri servizi (basti pensare alle pubbliche assistenze od ai comuni) non disponendo di fondi adeguati per l'assunzione di nuovo personale,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità di adottare ulteriori iniziative legislative che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, siano tese ad incentivare i giovani, a prestare un limitato ma significativo periodo di servizio civile teso ad ovviare alle predette carenze.

9/4233-B/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zacchera.

La Camera,

premessi che:

l'8° reggimento alpini è insediato dal 1997 in Cividale del Friuli, in provincia di Udine, presso la caserma « Francescato », dove ha costruito e consolidato un forte legame con il territorio e la popolazione;

l'8° reggimento Alpini, costituito nel lontano 1909, vanta un glorioso passato di attività e impegno in innumerevoli missioni, dalle campagne della prima metà del secolo scorso fino all'ultimo decennio in cui è stato protagonista di missioni di pace in Italia e all'estero;

la comunità di Cividale, le istituzioni locali e la regione Friuli Venezia Giulia hanno ribadito, anche con documenti formali, in più occasioni la forte volontà di mantenere la sede dell'8° Reggimento, riconosciuto indiscutibilmente dalle popolazioni e dalle autorità come custode delle tradizioni alpine delle genti friulane;

una forte richiesta per salvare il glorioso reggimento è arrivata anche dall'adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Trieste nel mese di maggio di quest'anno e che ha visto la presenza di oltre 350 mila penne nere

impegna il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative atte a conservare la sede dell'8° reggimento degli alpini a Cividale.

9/4233-B/9. Rosato, Maran, Damiani, Saro, Lenna, Fontanini, Molinari, Pinotti, Romoli, Menia, Franz.

La Camera,

premessi che:

con l'approvazione delle norme sulla sospensione anticipata del servizio di leva, muta radicalmente la composizione delle Forze armate, che dal 1° gennaio dell'anno prossimo saranno totalmente costituite da volontari;

la necessaria attività di razionalizzazione della struttura territoriale delle Forze armate ha comportato una contrazione dei presidi territoriali posti sui territori alpini e prealpini;

sussiste il rischio della graduale riduzione a poche unità delle tradizionali caserme degli alpini, da sempre punto di riferimento delle popolazioni residenti oltre che antichi presidi dello storico corpo delle « penne nere » e nuclei collaudati di importanti attività di protezione civile e di salvaguardia del territorio;

l'associazione nazionale alpini, che conta migliaia di iscritti su tutto il territorio nazionale, da sempre impegnata in innumerevoli opere di volontariato, pluridecorata per meriti civili, chiede il mantenimento di almeno un presidio in ciascuna delle regioni dell'arco alpino,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di incrementare la presenza di reparti alpini nelle regioni dell'arco alpino ed in particolare in Lombardia, regione che per antiche tradizioni alpine, per l'elevato numero di iscritti all'Associazione nazionale alpini, per densità di popolazione, reclama in modo particolare tale richiesta.

9/4233-B/10. Scherini, Jannone.

La Camera,

premessò che:

con l'approvazione dell'atto Camera 4233-B muta radicalmente il quadro di riferimento dal punto di vista giuridico e sociale sui criteri di alimentazione dei ruoli di truppa delle Forze armate;

considerato che l'unica fonte di alimentazione sarà costituita da volontari e in quest'ottica può risultare utile tenere positivamente conto della disponibilità di cittadini nati o residenti in altri paesi che però sono figli di italiani o discendenti in linea retta di cittadini italiani, a volersi arruolare nelle Forze armate italiane;

tenuto conto che tale possibilità corrisponderebbe in forma positiva anche a una estensione morale del diritto di cittadinanza cui potrebbe seguire quel riconoscimento giuridico proprio in virtù di un servizio militare volontariamente prestato,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di superare il possesso del requisito della cittadinanza per quegli stranieri o apolidi, il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita se dichiara preventivamente di volere acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

9/4233-B/**11**. Rossiello, Ruzzante, Pinotti, Pisa, Minniti, De Brasi.

La Camera

in occasione

dell'esame del provvedimento che anticiperà al 1° gennaio 2005 la completa professionalizzazione degli organici delle Forze armate italiane;

osservando

come il disegno di legge n. 4233-B contenga importanti disposizioni relative al Corpo delle capitanerie di porto, cui sono attribuite anche le funzioni di guardia costiera nazionale e, di conseguenza, una responsabilità di primo piano nel contrasto alle correnti migratorie illegali che interessano le acque territoriali italiane e lo spazio marittimo a questo adiacente;

rilevando con preoccupazione

come non accenni a diminuire la pressione migratoria illegale effettiva e potenziale gravante sulle frontiere nazionali, in special modo quelle marittime;

impegna il Governo

ad utilizzare sempre più incisivamente e in priorità le Forze armate italiane nella protezione delle frontiere nazionali dai flussi migratori illegali.

9/4233-B/**12**. Bricolo.

**DISEGNO DI LEGGE: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO,
NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DI-
SPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA (APPROVATO
DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3297-B)**

(A.C. 3297-B – Sezione 1)

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

la delega al Governo prevista dall'articolo 1, comma 43, nel testo trasmesso dal Senato, reca principi e criteri direttivi assolutamente generici e ancor più ridotti rispetto a quelli già insufficienti approvati dalla Camera, tra l'altro eliminando proprio il riferimento alla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili in palese contrasto con la finalità della tutela ambientale sancita dall'articolo 9, secondo comma, della Costituzione;

ancor più appaiono assolutamente inadeguati quelli che vengono indicati come principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 121, ma che in realtà si configurano sono come una mera definizione di ambiti – definizione priva di qualsiasi indicazione operativa cui il Governo dovrebbe attenersi – su materie che pure attengono a questioni di primaria rilevanza economica, sociale e ambientale. In tal modo, si lascia completamente mano libera al Governo, non vincolandolo ad alcun indirizzo, circostanza ancor più preoccupante alla luce della soppressione dei pareri parlamentari e regionali previsti dal testo approvato dalla Camera;

le succitate gravi lesioni di principi costituzionali si inseriscono in un contesto che presenta altresì una assai dubbia conformità con la normativa comunitaria, in particolare per quel che riguarda le disposizioni dell'articolo 1, commi 13 e 17, così come segnalato dalla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera,

delibera

di non procedere all'esame del provvedimento.

n. 1. Quartiani, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame è finalizzato al complessivo riordino del settore energetico, mediante la definizione dei principi fondamentali e degli obiettivi generali di politica energetica, anche con riguardo al riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e autonomie territoriali, recando altresì una delega legislativa al Governo volta al riassetto normativo per settori della materia in oggetto;

l'intervento con disposizioni sia di carattere generale che di carattere specifico su di una materia la cui disciplina legislativa risulta particolarmente complessa, pone problemi di coordinamento con la disciplina vigente, atteso che il

disegno di legge in esame non dispone direttamente un riassetto complessivo della legislazione in materia di energia, ma si limita a recare in tal senso, all'articolo 1, comma 121, un'apposita delega legislativa;

all'articolo 1, comma 121, ove si definiscono i principi e criteri direttivi della delega per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, la clausola prevista dalla lettera *c*), ovvero « l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali » non appare idonea a consentire una piena armonizzazione della disciplina normativa interna e comunitaria;

la soppressione da parte del Senato della disposizione relativa al parere parlamentare che, nel testo approvato dalla Camera, era previsto in due fasi (in sede istruttoria ed in sede di definitiva elaborazione del testo), e che prefigurava un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega, insieme all'ampliamento dell'oggetto della delega, aggravava la violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la carenza dei principi e dei criteri direttivi,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del provvedimento.

n. 2. Castagnetti, Ruggeri, Verneti, Boccia.

(A.C. 3297-B – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3297-B – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le modifiche apportate dal comma 93, capoverso 5-*bis*, lettera *b*), non determinano una riduzione delle entrate statali derivanti dalle *royalties*;

dalle disposizioni di cui ai commi 99-101 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste dagli stessi possono essere effettuate avvalendosi di risorse già disponibili;

le nuove funzioni attribuite dai commi 103 e 104 alla Sogin S.p.A. non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

alle spese derivanti dall'effettuazione delle istruttorie di cui al comma 111 e dalla nomina degli esperti di cui al comma 116 si provvede avvalendosi delle disponibilità assicurate dai versamenti di cui al medesimo comma 111;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

al comma 102, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato »;

al comma 117, le parole: « a decorrere dall'anno 2004 » siano sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 »;

al comma 120, lettera c), le parole: « mediante assunzioni nel triennio 2004-

2006 e mediante contratti » *siano sostituite dalle seguenti*: « mediante contratti di durata limitata al triennio 2004-2006 »;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.15 Ruggeri, 1.36 Lion, 1.37 Realacci, 1.47 Lulli, 1.48 Lusetti, 1.54 Quartiani, 1.55 Realacci, 1.72 Quartiani, 1.85 e 1.89 Lion, 1.94 Realacci, 1.95 Vianello, 1.98 Realacci, 1.205 Vianello, 1.208 Nesi, 1.210, 1.211, 1.214 e 1.216 Vianello, 1.215 Realacci, 1.228, 1.229, 1.238 e 1.239 Polledri, 1.247 Verneti, 1.251 Quartiani, 1.268 Verneti, 1.271, 1.273, 1.281, 1.286 e 1.287 Ruggeri, 1.288 e 1.289 Realacci, 1.292 Ruggeri, 1.303 Quartiani, 1.403 e 1.406 Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo 1.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui dalle proposte emendative non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.403 e 1.406 del Governo.

Conseguentemente si intende revocato il parere espresso in data odierna sulle proposte emendative in oggetto e sugli emendamenti 1.228 e 1.229 Polledri, 1.47 Lulli e 1.48 Lusetti.

(A.C. 3297-B - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio

nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei

servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati *standard* di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano eser-

citare in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali.

5. Le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrative non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrative:

a) le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia;

b) la definizione del quadro di programmazione di settore;

c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, nonché delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia importata, prodotta, distribuita e consumata;

d) l'emanazione delle norme tecniche volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute del personale addetto agli impianti di cui alla lettera c);

e) l'emanazione delle regole tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di cui alla lettera c) dirette a disciplinare la sicurezza antincendi con criteri uniformi sul territorio nazionale, spettanti in via esclusiva al Ministero dell'interno sulla base della legislazione vigente;

f) l'imposizione e la vigilanza sulle scorte energetiche obbligatorie;

g) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

h) la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;

i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;

l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia;

m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi;

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

o) la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

p) la definizione dei principi per il coordinato utilizzo delle risorse finanziarie regionali, nazionali e dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

r) la determinazione dei criteri generali a garanzia della sicurezza degli impianti utilizzatori all'interno degli edifici, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno in ordine ai criteri generali di sicurezza antincendio.

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) con particolare riguardo al settore elettrico, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) il rilascio della concessione per l'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento nazionale dell'energia elettrica e l'adozione dei relativi indirizzi;

2) la stipula delle convenzioni per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete nazionale;

3) l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;

4) l'aggiornamento, sentita la Conferenza unificata, della convenzione tipo per disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete nazionale e dei dispositivi di interconnessione;

5) l'adozione di indirizzi e di misure a sostegno della sicurezza e dell'economicità degli interscambi internazionali, degli approvvigionamenti per i clienti vincolati o disagiati, del sistema di generazione e delle reti energetiche, promuovendo un accesso più esteso all'importazione di energia elettrica;

6) l'adozione di misure finalizzate a garantire l'effettiva concorrenzialità del mercato dell'energia elettrica;

7) la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica e per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW, sentita la Conferenza unificata e tenuto conto delle linee generali dei piani energetici regionali;

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas:

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoc-

caggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale.

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di *iter* semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti.

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il Governo indica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas che corrispondono agli interessi generali del Paese. Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di politica energetica del Paese di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può definire, sentite le Commissioni parlamentari competenti, indirizzi di politica generale del settore per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della legislazione vigente.

12. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11.

13. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia tenuta ad esprimere il parere su provvedimenti o atti ai sensi delle leggi vigenti, fatti salvi i diversi termini previsti dalle leggi medesime, l'Autorità si pronunzia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento o dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento o l'atto può comunque essere adottato.

14. Nei casi in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non adotti atti o provvedimenti di sua competenza ai sensi delle leggi vigenti, il Governo può esercitare il potere sostitutivo nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente comma. A tale fine il Ministro delle attività produttive trasmette all'Autorità un sollecito ad adempiere entro i successivi sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che l'Autorità abbia adottato l'atto o il provvedimento, questo è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas è organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri. Ferma restando la scadenza naturale dei componenti l'Autorità in carica alla predetta data, i nuovi membri sono nominati entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

16. I componenti dell'organo competente per la determinazione delle tariffe elettriche, ivi compresa la determinazione del sovrapprezzo termico, rispondono degli atti e dei comportamenti posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni, ove i fatti non abbiano rilevanza penale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2043 e seguenti del codice civile soltanto a titolo di responsabilità civile, in conformità con le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituiti dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.